



settembre 2024

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette
| finanza agevolata

► Imposte dirette

- D.Lgs. 108/2024 - Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale
- Decreto 01.07.2024 del Vice-ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione delle disposizioni in tema di imposta minima nazionale di cui all'art. 18, D.Lgs. 209/2023
- D.L. 113/2024 c.d. «decreto omnibus» - Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (artt. 2 e 7)
- Circolare n. 17/E del 29.07.2024 - Regime di *participation exemption* per le società e gli enti commerciali non residenti
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 313945 del 26.07.2024 - Criteri e modalità applicative dell'addebito in conto con scadenze future di cui all'art. 17, del D.Lgs. 1/2024, previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l'art. 17, del D.Lgs. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Risposta ad interpello n.174/2024 - La documentazione nazionale TP deve essere predisposta in lingua italiana
- Risposta ad interpello n. 143/2024 - *Carried interest* agevolati anche in caso di investimenti indiretti nel soggetto controllante
- Risposta ad interpello n. 172/2024 - Deducibilità ai fini Ires e Irap degli interessi passivi relativi alle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 20002 del 19.07.2024 - Esterovestizione di società controllata da società residente in Italia
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18028 dell'01.07.2024 - Credito non spettante se non dichiarato nel quadro RU
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20613 del 24.07.2024 - Deducibilità compensi amministratori
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21472 del 31.07.2024 - La presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla

► IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 147/2024 - Rimborso IVA sugli acquisti soggetto non residente - Apertura partita IVA con effetto retroattivo - Art. 38 bis.2, del D.P.R. 633/1972
- Risposta ad interpello n. 175/2024 - Aliquota IVA per integratori alimentari - Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972
- Risposta ad interpello n. 149/2024 - Cessione di asset materiali e immateriali - precedente acquisto intracomunitario di beni - assenza di un'azienda - imposta sul valore aggiunto - imposta di registro
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 22608 del 09.08.2024 - Diritto della SPV alla detrazione dell'IVA in un'acquisizione con MLBO



Finanza agevolata

- Decreto Interministeriale MIMIT-MEF del 24.07.2024 - Piano Transizione 5.0 - operativa la piattaforma per inviare le comunicazioni
- Circolare MIMIT del 16.08.2024 - Istruzioni operative
- Circolare MIMIT del 22.07.2024 - Nuova Sabatini Capitalizzazione: dal 1° ottobre premialità per le PMI che deliberano aumenti del capitale sociale
- Bandi in apertura





D.Lgs. 108/2024 - Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Il D.Lgs. in commento (c.d. “decreto correttivo” della riforma fiscale) interviene sulla disciplina dell’adempimento collaborativo (rinviando al riguardo alla nostra «Tax News Special» n. 9/2024), degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale.

Le novità in tema di adempimenti tributari (art. 2)

In continuità con il processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia tributaria, l’art. 2 del decreto in esame apporta modifiche al D.Lgs 1/2024, intitolato «*Razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari*». Tali modifiche includono, in via generale, il differimento e l’allineamento di termini e scadenze periodiche, nonché la semplificazione degli adempimenti, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’art. 16, della L. 111/2023. Gli obiettivi principali sono la riduzione degli oneri per i contribuenti, il rafforzamento dell’efficacia dell’azione amministrativa e, in ultima analisi, una maggiore collaborazione tra le parti nel rapporto tributario. Si mira, inoltre, a migliorare il livello di tax compliance attraverso l’armonizzazione dei diversi termini relativi agli adempimenti tributari.

In particolare, l’art. 2 interviene sui termini relativi alla disponibilità dei software di supporto per la compilazione e trasmissione dei dati necessari all’applicazione degli Isa, stabilendo che tali programmi devono essere resi disponibili entro il 15 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. Inoltre, vengono introdotte modifiche alla disciplina dei versamenti periodici dell’Iva: il pagamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre, anche nel caso in cui la stessa sia di importo inferiore ad euro 100, dovrà comunque essere effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo. Un’ulteriore novità riguarda l’anticipo al 16 novembre, anziché al 16 dicembre, del termine per il versamento dell’Iva derivante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a 100 euro.

Il decreto modifica anche il D.Lgs. 175/2014, estendendo, a partire dal 2025, la platea dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata. Questa sarà resa disponibile, previa apposita delega, anche attraverso altri soggetti autorizzati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998.

Il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche e all’Irap viene posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre. Per i soggetti Ires, invece, il termine per la presentazione della dichiarazione è spostato all’ultimo giorno del decimo mese, anziché del nono, successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti, all’interno di un’apposita area riservata, una serie di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni che li riguardano. Saranno inclusi anche i ruoli gestiti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.

Le attività di liquidazione e controllo (art. 3)

All’art. 3 del decreto in esame si fa riferimento all’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

In particolare, in merito alle comunicazioni elaborate a partire da gennaio 2025, dal ricevimento della comunicazione passano da 30 a 60 i giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste ai sensi dell’art. 36-bis, del D.P.R. 600/1973 e 54-bis, del D.P.R. 633/1972, nonché a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter, del D.P.R. 600/1973.

L’art. 4 contiene disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, istituito dal D.Lgs. 13/2024, recante «*Disciplina del Concordato preventivo biennale*» in attuazione della legge delega n. 111/2023, e destinato a contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti in Italia.



A tal riguardo, il decreto in esame modifica la data per la messa a disposizione dei contribuenti, da parte dell'Agenzia, dei programmi informatici per acquisire i dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, che viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile; per il solo anno 2024 tali programmi saranno resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.

Sono modificati, inoltre, i termini per l'adesione alla proposta formulata dall'Agenzia stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31 luglio ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Quanto ai criteri di accesso, si prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, rispettando i termini previsti, hanno estinto i propri debiti, purché l'importo complessivo del debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000 euro. Non rientrano in questo limite i debiti soggetti a provvedimenti di sospensione o rateazione, fino alla decadenza dei relativi benefici, secondo le disposizioni specifiche applicabili.

Inoltre, vengono introdotte nuove cause di esclusione dall'istituto, come nel caso dei contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato, hanno percepito redditi o quote di reddito esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

Il decreto prevede anche alcuni correttivi nella determinazione della base imponibile oggetto del concordato, con l'obiettivo di escludere gli elementi non pertinenti alla gestione caratteristica dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

È stato, inoltre, introdotto inoltre il nuovo art. 20-bis al D.Lgs. 13/2024, in base al quale, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, coloro che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del predetto decreto, a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

- del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Il nuovo art. 31-bis introduce, poi, un regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, i quali, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'art. 1, comma 65, della L. 190/2014.

Modifiche alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (art. 5)

All'art. 5 sono previste modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. In particolare, viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo sia effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat.



Il contribuente può sempre dimostrare che:

- a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

Differimento rottamazione-quater (art. 6)

Il termine per il pagamento della rata relativa alla definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater), originariamente fissato al 31 luglio 2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024. In particolare, l'art. 6 prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2024 non comporterà la decadenza dal beneficio della definizione agevolata, a condizione che il debitore provveda al pagamento integrale entro il 15 settembre 2024.

Decreto 01.07.2024 del Vice-ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione delle disposizioni in tema di imposta minima nazionale di cui all'art. 18, D.Lgs. 209/2023

Il Decreto del 1° luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta minima nazionale, conosciuta come *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)*, prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 209/2023. Questa imposta, che ha precedenza sull'imposta minima integrativa (*IIR*) e sull'imposta minima suppletiva (*UTPR*), si rivolge alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi, sia multinazionali che nazionali, che sono soggette alle regole della *global minimum tax* e che subiscono in Italia un'imposizione effettiva sui redditi inferiore al 15%.

D.L. 113/2024 c.d. «decreto omnibus» - Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (artt. 2 e 7)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il D.L. 113/2024, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 agosto, che introduce «*misure urgenti in ambito fiscale, proroghe di termini normativi, interventi economici, nonché misure a favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali*» (cd. *decreto omnibus*).

Il provvedimento include una serie di disposizioni, in particolare:

Art. 2 - Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Tale disposizione disciplina l'incremento dell'importo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che scelgono di trasferire la propria residenza in Italia, aderendo al regime opzionale dei "neo residenti", di cui all'art. 24-bis del Tuir.

La normativa prevede, in particolar modo, il raddoppio dell'importo dell'imposta sostitutiva, portandolo da 100.000 a 200.000 euro, per i soggetti che decidono di aderire a questo regime e trasferiscono la residenza dopo il 10 agosto 2024. L'adesione al regime deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia o in quella successiva.

Art. 7 - Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione

L'articolo in questione prevede per il contribuente:

- la proroga al 30 settembre 2024 del termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute in seguito all'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, come stabilito dall'art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Le imposte dovevano essere pagate in due rate di pari importo: la prima rata entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi del periodo in corso al 30 settembre 2023; la seconda rata entro il termine per il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte sui redditi per il periodo successivo. La proroga sembra dovuta al ritardo nell'emanazione delle disposizioni attuative.



- il differimento dal 30 giugno al 30 novembre 2024 del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2024, ex art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2024.

Prevede, inoltre, per gli agenti della riscossione, che:

- i soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805, L. 160/2019 e quelli iscritti all'albo di cui art. 53, del D.Lgs. 446/1997, devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025, anziché 31 dicembre 2024.
 - le minori entrate stimate in 19,2 milioni di euro all'anno dal 2024 al 2033, dovute al differimento del termine per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e partecipazioni, saranno compensate in modo diverso a seconda degli anni. Dal 2024 al 2026, la compensazione avverrà utilizzando una parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo comma. Dal 2027 al 2033, invece, sarà effettuata una riduzione corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come previsto dalla legge del 27 dicembre 2004.
-



Circolare n. 17/E del 29.07.2024 - Regime di *participation exemption* per le società e gli enti commerciali non residenti

L'Agenzia delle Entrate, lo scorso 29 luglio, ha pubblicato la Circolare n. 17/2024, riguardante il regime di *participation exemption* per le società e gli enti commerciali non residenti (art. 68, comma 2-bis, del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 59, della L. 213/2023).

La norma, integrata nel TUIR, dispone che le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate ottenute da società ed enti commerciali non residenti, privi di una stabile organizzazione in Italia, concorrono alla formazione del reddito per il 5% del loro importo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 87 comma 1 lett. a), b), c) e d) del TUIR. Sono però presenti delle restrizioni relative sia alla società partecipata, che non può essere una società semplice o una società a regime fiscale privilegiato, sia, soprattutto, al cedente, il quale deve essere una società o un ente commerciale soggetto a un'imposta sulle società in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SSE).

Il regime di esenzione si applica anche nei casi in cui la società o l'ente estero possiedano una stabile organizzazione in Italia, ma la partecipazione ceduta non sia connessa a tale stabile organizzazione.

Per quanto riguarda il requisito dell'assoggettamento ad imposta, secondo l'Agenzia delle Entrate esso deve essere interpretato nel senso che le società e gli enti commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. d) del TUIR, potenzialmente interessati dalla norma, siano individuabili esclusivamente nei soggetti residenti nell'UE e nello SEE che siano soggetti a un'imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci e siano società che abbiano *"una forma giuridica equivalente a quella delle società italiane aventi forma commerciale o enti commerciali"*.

In particolare, riguardo al requisito previsto dall'art. 87 comma 1 lett. b) del TUIR (iscrizione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso), si distinguono due casi.

Se il cedente adotta i principi contabili internazionali, secondo l'Agenzia delle Entrate trova applicazione l'art. 85, comma 3-bis, del TUIR, il quale stabilisce che si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. L'Agenzia stessa considera estensibile la previsione di cui all'art. 2 del DM 10.01.2018, secondo cui la classificazione di tali attività come possedute per la negoziazione può essere desunta dai documenti contabili, purché risulti da un atto con data certa contestuale o precedente alla data di approvazione del bilancio.

Se, invece, il cedente redige il bilancio in base ai principi contabili locali, purché esso sia conforme alla direttiva n. 2013/34/UE, si può considerare valida la classificazione delle partecipazioni in esso adottata.

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 313945 del 26.07.2024 - Criteri e modalità applicative dell'addebito in conto con scadenze future di cui all'art. 17, del D.Lgs. 1/2024, previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l'art. 17, del D.Lgs. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente introdotto nuove regole per semplificare il pagamento delle imposte e dei contributi, offrendo ai contribuenti la possibilità di autorizzare in anticipo l'addebito delle somme dovute.

Queste nuove disposizioni permettono ai contribuenti di programmare i pagamenti futuri delle imposte tramite un conto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane S.p.A., prestatori di servizi di pagamento non bancari, convenzionati con l'Agenzia delle entrate per i servizi F24/I24).

Per i pagamenti ricorrenti, è possibile inviare uno o più modelli F24 online, autorizzando l'addebito in conto, con una data di pagamento che non può superare i cinque anni dalla data di invio.

Inoltre, è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per i pagamenti futuri, a condizione che i crediti siano disponibili sia al momento dell'invio che alla scadenza del pagamento.



L'Agenzia delle Entrate, alle singole scadenze e mediante il servizio I24, invia le richieste di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, che addebitano le somme sul conto indicato. Le richieste possono essere annullate fino a tre giorni lavorativi prima della data di pagamento.

È fondamentale che il codice fiscale del contribuente riportato nel modulo I24 corrisponda a quello del titolare o del cointestatario del conto di addebito, che deve avere l'autorizzazione a operare con firma disgiunta. Se l'invio avviene tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all'intermediario stesso. Inoltre, il conto di addebito deve essere attivo sia al momento dell'invio delle deleghe sia al momento del pagamento. È responsabilità del contribuente assicurarsi che ci siano fondi sufficienti sul conto per coprire le somme dovute, garantendo così la corretta esecuzione dei pagamenti programmati.

Risposta ad interpello n. 174/2024 - La documentazione nazionale TP deve essere predisposta in lingua italiana

Nella risposta a interpello n. 174 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la documentazione nazionale in materia di prezzi di trasferimento (c.d. Country file), riferita per sua natura ad un contesto domestico, deve essere necessariamente predisposta e presentata in lingua italiana.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale previsione risulta coerente con le Linee Guida OCSE, secondo cui la lingua della documentazione deve essere stabilita dai legislatori nazionali, pur se l'utilizzo della lingua locale potrebbe comportare un aggravio in termini di tempistiche e costi di traduzione.

Risposta ad interpello n. 143/2024 - *Carried interest* agevolati anche in caso di investimenti indiretti nel soggetto controllante

L'interpello in questione è stato presentato da tre richiedenti, dirigenti di una società italiana (la Controllata), che hanno investito in azioni *carried* della società madre (la Controllante) tramite un aumento di capitale nell'ambito di un'operazione di leveraged buyout.

Le cd. azioni *carried* sono uno strumento finanziario utilizzato principalmente nel settore del private equity e dei fondi di investimento. Si tratta di una forma di compenso destinata ai gestori del fondo, tipicamente rappresentata da una quota di partecipazione agli utili generati dal fondo stesso, una volta che sono stati raggiunti determinati obiettivi di rendimento.

La Controllante ha emesso tre categorie di azioni: A, B e C. Le azioni di categoria C sono quelle dotate di diritti patrimoniali rafforzati (azioni *carried*) e sono state sottoscritte dai dirigenti della società controllata. Le azioni di categoria B, prive di diritti patrimoniali rafforzati, sono state sottoscritte da una società (società Alfa), nella quale uno dei tre dirigenti istanti possiede una partecipazione pari al 49,592 per cento. Le azioni di categoria A (prive di diritti patrimoniali rafforzati) sono state invece sottoscritte da una società holding.

A seguito di ulteriori aumenti di capitale deliberati, i richiedenti si domandano se il requisito dell'investimento minimo dell'1% del patrimonio netto - previsto dall'art. 60, comma 1, del DL 50/2017, al fine di beneficiare del regime fiscale di favore previsto per i soggetti portatori di *carried interest* - sia soddisfatto, considerando sia l'investimento diretto in azioni *carried* sia quello indiretto in azioni prive di diritti patrimoniali rafforzati detenute da uno dei detti soggetti tramite la Società Alfa, senza, quindi, necessità di adeguare i propri investimenti al nuovo valore economico del patrimonio netto derivante dai successivi aumenti di capitale.

La risposta dall'Agenzia delle Entrate è chiara: è confermata la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria (e quindi con tassazione al 26%) le partecipazioni aventi diritti patrimoniali rafforzati sottoscritte dai manager che raggiungono la soglia dell'1% anche attraverso l'investimento indiretto (in azioni prive di tale diritto) nella società controllante, fermo restando che i proventi possano maturare solo dopo che tutti i soci abbiano ottenuto un rendimento minimo e che le azioni siano detenute per un periodo minimo di cinque anni o fino a un cambio di controllo (ex. art. 60, comma 1 lett. c, del DL 50/2017).



Risposta ad interpello n. 172/2024 - Deducibilità ai fini Ires e Irap degli interessi passivi relativi alle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione

Il 20 agosto 2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all'interpello n. 172, fornendo chiarimenti significativi sulla deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES e IRAP.

L'interpello riguarda specificamente gli interessi passivi pagati, in seguito ad atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione, per il ritardato versamento delle imposte.

La società ALFA ha presentato un'istanza di interpello per chiarire il trattamento fiscale degli interessi passivi versati a seguito di un accordo con l'Agenzia delle Entrate, relativo a contestazioni in materia di transfer pricing per gli anni dal 2014 al 2018. La società ha chiesto se tali interessi fossero deducibili dal reddito imponibile e l'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli interessi passivi pagati in seguito ad atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione sono deducibili ai fini IRES e IRAP.

Il chiarimento si basa su precedenti interpretazioni e prassi dell'Agenzia, che equiparano tali interessi a qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 20002 del 19.07.2024 - Esterovestizione di società controllata da società residente in Italia

Nella sentenza n. 20002, del 19.07.2024, la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente su un caso di esterovestizione riguardante una società controllata da un'impresa residente in Italia.

Il contenzioso riguardava l'anno 2009, per il quale la società controllata non aveva presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, considerandosi residente in Romania, dove aveva la sede legale e operativa. La contestazione si è concretizzata in un accertamento analitico-induttivo del reddito imponibile non dichiarato.

La società, sconfitta in appello, ha presentato ricorso in Cassazione ma le sue motivazioni sono state rigettate dalla Corte poiché ritenute inammissibili e infondate.

La parte rilevante della sentenza riguarda, come in altri casi simili, l'approccio della Suprema Corte alla questione della residenza delle società, una delle problematiche più frequenti e spesso di complessa interpretazione, soprattutto quando si tratta di gruppi societari in cui occorre distinguere tra un normale rapporto di controllo ed un'influenza eccessiva che si traduce in una vera e propria gestione aziendale da parte della società madre.

Infatti, un ordinario rapporto di controllo, anche se prevede la direzione e il coordinamento della controllata, non implica necessariamente che la sede della direzione della società debba essere situata presso la controllante. Tuttavia, laddove la controllante assuma il ruolo di vero e proprio amministratore indiretto della controllata, usurpandone l'iniziativa imprenditoriale (Cass. n. 1544/2023), a detta della Suprema Corte risulta possibile inquadrare la sede amministrativa nello Stato di residenza della società madre, quindi, nel caso di specie, in Italia.

Nella sentenza in parola è stata, dunque, utilizzata la sede dell'amministrazione come base per contestare l'esterovestizione, ovvero l'attrazione in Italia della residenza di una società estera. La sede dell'amministrazione era uno dei criteri di collegamento per determinare la residenza delle persone giuridiche secondo l'art. 73, comma 3, del TUIR (nella versione in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 2023, data di entrata in vigore del DLgs. 209/2023).

Di particolare rilievo è la precisazione fatta nella sentenza, secondo cui la nuova formulazione dell'art. 73 comma 3 del TUIR, pur non applicabile al caso specifico in quanto anteriore alla sua entrata in vigore, si pone in continuità con la prassi internazionale e con le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed abbia «avuto come esito la valorizzazione del concetto della "sede di direzione effettiva" o della "gestione ordinaria in via principale"».

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18028 dell'01.07.2024 - Credito non spettante se non dichiarato nel quadro RU

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18028, ha evidenziato che il credito per attività di ricerca e sviluppo non dichiarato nell'apposito quadro RU della dichiarazione fiscale non può essere qualificato come inesistente, ma come non spettante, non applicandosi, pertanto, il maggior termine di decadenza di otto anni previsto per tali tipologie di credito.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società di capitali un atto di recupero contestando l'indebito utilizzo in compensazione di un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo applicando la sanzione del 100% prevista per i crediti inesistenti, per la mancata compilazione del quadro RU del Modello Unico SC 2012.

Accolto il ricorso della Società da parte della CTP di competenza, l'Agenzia delle Entrate ha presentato appello avanti la Corte di Giustizia di II grado, la quale ha confermato la decisione di prime cure rigettando l'appello proposto, considerando quindi tale credito in esame come non spettante, con conseguente applicazione dei termini ordinari di decadenza.

L'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha ribadito quanto deciso in secondo grado rigettando il ricorso presentato, trattandosi di un credito non spettante, in base al quale trova applicazione il termine ordinario della decadenza.



Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20613 del 24.07.2024 - Deducibilità compensi amministratori

Con l'ordinanza in esame la Cassazione ha ribadito l'orientamento, ormai consolidato, secondo cui, in assenza di una previsione statutaria o di una preventiva delibera assembleare che ne determini l'ammontare, i compensi pagati agli amministratori sono indeducibili.

Con riferimento ad un accertamento avente ad oggetto, tra i vari, i compensi pagati agli amministratori non per l'attività di amministrazione, ma a titolo di remunerazione per servizi di consulenza resi a favore della società amministrata in virtù di specifici contratti, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'indeducibilità dei costi relativi a contratti di consulenza conclusi con i propri amministratori, sul presupposto che tali contratti fossero simulati e diretti a occultare la corresponsione di compensi agli amministratori. In sostanza, l'Agenzia riteneva che i contratti di consulenza fossero stati stipulati per mascherare i compensi attribuiti per le funzioni di amministratori e che, pertanto, in assenza di una preventiva delibera assembleare, i relativi costi non potevano essere dedotti.

La Cassazione ha affermato che la controversia non verte sulla simulazione dei contratti, ma sulla deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori, la quale richiede una quantificazione nello statuto o una preventiva delibera assembleare dei soci; in sua assenza, i compensi, a qualunque titolo corrisposti, sono indeducibili.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21472 del 31.07.2024 - La presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla

La Cassazione, con l'ordinanza n. 21472, ha disposto che la presentazione telematica di una dichiarazione fiscale in cui risulta compilato solamente il frontespizio, accettata dal sistema informatico con la comunicazione del numero di protocollo, senza l'indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione «in bianco», non considerandosi quindi quale dichiarazione omessa o nulla.

L'Agenzia delle Entrate aveva effettuato un accertamento d'ufficio nei confronti di un contribuente ai fini Irpef, Irap ed Iva, trattandosi a suo avviso di un caso di dichiarazione nulla, in quanto lo stesso non aveva fornito prova della presentazione della dichiarazione fiscale, rappresentata unicamente dalla comunicazione di avvenuta ricezione della dichiarazione telematica, ed essendosi limitato a compilare soltanto il frontespizio del Modello Unico 2004.

Il contribuente aveva contestato la pretesa tributaria proponendo ricorso, accolto dalla CTP di competenza, la cui decisione è stata poi oggetto di appello dall'Agenzia delle Entrate. La CTR ha rigettato l'appello, confermando quanto deciso in primo grado, ovvero ritenendo che l'ipotesi di presentazione del solo frontespizio non integrasse fattispecie di nullità dichiarativa ma di dichiarazione incompleta.

Ad avviso della stessa CTR sarebbe stata l'Agenzia delle Entrate a dover rifiutare la trasmissione telematica della dichiarazione per mancanza dei requisiti minimi di compilazione, mentre una volta accettata la trasmissione, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto ritenere i quadri successivi come riportanti valore zero e, pertanto, procedere nei tempi prescritti per i casi di dichiarazione incompleta con i controlli volti al recupero a tassazione delle imposte repute dovute.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione ritenendo che la presentazione di una dichiarazione compilata nel solo frontespizio e per il resto priva di ogni contenuto e non sottoscritta configurasse un'ipotesi di dichiarazione inesistente.

Il contribuente ha evidenziato che le dichiarazioni fiscali presentate telematicamente vengono scartate dallo stesso software ministeriale qualora dal controllo informatico risultino errori. Inoltre, secondo lo stesso, non avrebbe potuto inviare la dichiarazione senza escludere la conferma dei relativi quadri, per non subire lo scarto informatico da parte del software.

Ad avviso della Cassazione l'omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione. Pertanto, ha rigettato il ricorso presentato disponendo, inoltre, che sarebbe stato onere dell'Amministrazione Finanziaria fornire la prova che invece il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, rendendo necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione, emendata dal segnalato errore.



Risposta ad interpello n. 147/2024 - Rimborso IVA sugli acquisti soggetto non residente - Apertura partita IVA con effetto retroattivo - Art. 38 bis.2, del D.P.R. 633/1972

Con la risposta all'interpello n. 147/2024, l'Agenzia delle Entrate ha riesaminato i meccanismi a disposizione del contribuente non residente per accedere al rimborso dell'IVA assolta in Italia.

Il caso rappresentato concerne un soggetto passivo stabilito in uno stato membro dell'Unione Europea che, negli anni 2017, 2018 e 2019 aveva effettuato operazioni passive territorialmente rilevanti in Italia e operazioni attive integralmente soggette al meccanismo del reverse charge. Il soggetto passivo non stabilito in Italia e sprovvisto di un'identificazione ai fini IVA/rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, con l'interpello in commento ha chiesto di conoscere la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia, seppur dal momento di effettuazione delle operazioni passive fossero passati oramai diversi anni.

Si precisa, al riguardo, che il contribuente non aveva provveduto a presentare tempestivamente (entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate) l'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia, prevista per i soggetti stabiliti in altri stati UE dall'art. 38 bis.2 del DPR 633/1972. Tale articolo disciplina le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. "portale elettronico" dagli operatori comunitari che hanno corrisposto l'IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.

La risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate ribadisce che le modalità per il recupero dell'imposta sono due:

- l'identificazione diretta nel territorio dello Stato (o la nomina di un rappresentante fiscale), con la conseguente attribuzione di una partita IVA italiana;
- la domanda di rimborso, quale soggetto stabilito in altri Stati membri dell'UE, mediante la procedura del "portale elettronico", di cui al succitato art. 38 bis.2, del DPR 633/1972.

Si precisa che tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante "portale elettronico", il comma 1 dell'art. 38 bis.2, del DPR 633/1972 annovera:

1. la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;
2. l'acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;
3. l'effettuazione in Italia di operazioni attive, ad eccezione: i) delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto IVA; ii) delle operazioni per le quali l'imposta è assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del reverse charge; iii) delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies del decreto IVA.

L'Amministrazione Finanziaria rammenta che l'identificazione diretta non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del "portale elettronico", purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:

- siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente;
- non confluiscono nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.

Nel caso di specie, il soggetto non stabilito - essendo, come detto, privo di una posizione IVA in Italia ed effettuando operazioni attive soggette al reverse charge - avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso tramite «portale elettronico» di cui all'art. 38 bis.2 del decreto IVA. Tuttavia, essendo ormai decorsi i termini normativamente previsti (ovvero il 30 settembre successivo all'anno solare di riferimento), l'istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l'eccedenza IVA generata dalle operazioni passive svolte in Italia.

Nel caso in esame, a detta dell'Agenzia, resta, inoltre, preclusa anche la possibilità di avvalersi - previa attribuzione «retroattiva» della partita IVA, a valere dal 2017 e presentazione delle dichiarazioni annuali ultra-tardive per gli anni dal 2017 al 2022 - del c.d. «rimborso anomalo» poiché l'attribuzione retroattiva della partita IVA italiana è possibile solo se effettuata entro un «termine ragionevole» dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.



Risposta ad interpello n. 175/2024 - Aliquota IVA per integratori alimentari - Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972

Con la risposta all'interpello n. 175 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all'aliquota IVA applicabile ad una serie di **dispositivi medici**, per cui l'istante ha provveduto a richiedere i pareri tecnici di classificazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM).

In particolare, per dei dispositivi medici consistenti in una soluzione liquida e classificati dall'ADM come "*Preparazioni alimentari non specificate altrove*" (codice NC 2106 90 92) e dei dispositivi medici rappresentati da sciroppi e classificati dall'ADM sempre nella categoria delle «*Preparazioni alimentari non specificate altrove*» (codice NC 2106 90 59), l'Agenzia ha chiarito che agli stessi non può trovare applicazione l'aliquota IVA agevolata del 10%.

Ciò in quanto, per i dispositivi medici, l'aliquota IVA ridotta è applicabile, in base alla norma di interpretazione autentica (contenuta nell'art. 1, c. 3, L. 145/2018), solo se i beni sono classificati nella voce doganale 3004. Diversamente, ossia se tali prodotti non sono riconducibili in nessun'altra voce della Tabella A, la loro cessione è soggetta all'aliquota IVA ordinaria (22%).

L'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che la classificazione doganale nella voce 2106, per i succitati prodotti, non consente l'applicazione dell'aliquota del 10% ai sensi del n. 80) della Tabella ("*preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*"), in quanto gli stessi sono costituiti da una soluzione liquida o hanno la natura di sciroppi e, come tali, espressamente esclusi dall'ambito applicativo della previsione poc'anzi citata. L'aliquota ridotta potrebbe applicarsi solo se le soluzioni liquide ovvero gli sciroppi fossero classificabili come integratori alimentari ai sensi del D.Lgs. 169/2004.

Per quanto riguarda gli ulteriori prodotti sottoposti ad esame, l'Agenzia afferma che:

- i dispositivi medici classificati dall'ADM nella voce doganale NC 3004 90 00 sono soggetti ad aliquota IVA del 10%, posto che rientrano tra i dispositivi medici ai sensi del citato n.114).
- il prodotto classificato dall'ADM con il codice NC 1704 90 55 "*pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse*" è soggetto ad aliquota IVA del 10% ai sensi del n.62) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (prodotti a base di zucchero in confezioni non di pregio).

Risposta ad interpello n. 149/2024 - Cessione di asset materiali e immateriali - precedente acquisto intracomunitario di beni - assenza di un'azienda - imposta sul valore aggiunto - imposta di registro

L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 149/2024, ha chiarito che non si può configurare una cessione d'azienda nel caso in cui una società, con l'intento di trasferire la propria «linea business» a un'altra, alieni esclusivamente i beni materiali e immateriali connessi a tale produzione ed abbia recentemente acquisito tutti gli asset materiali da un'altra società.

Nella fattispecie in esame, la società Alfa ha manifestato l'intenzione di vendere a Beta una serie di beni collegati alla propria "linea di business" di produzione. Tra tali beni rientrano diritti di proprietà intellettuale legati al «prodotto della business line», oltre ai beni materiali necessari per la produzione. La vendita comprende anche i magazzini contenenti componenti, semilavorati e materie prime, nonché l'elenco dei fornitori.

L'istante ha inoltre specificato che, sebbene i beni immateriali siano già di proprietà della società cedente, i beni materiali - situati all'estero - verranno acquistati mediante una cessione intracomunitaria dalla consociata Delta, che al momento gestisce la produzione per conto di Alfa. Quest'ultima ha richiesto all'Agenzia delle Entrate di confermare che l'acquisto intracomunitario degli asset materiali da Delta, immediatamente precedente alla loro cessione a Beta, non modifichi la natura dell'operazione, che Alfa considera una cessione d'azienda e quindi non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del DPR 633/1972.



L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha espresso un parere contrario rispetto a quello di Alfa. In particolare, l'Agenzia afferma che l'operazione non configura una cessione d'azienda, bensì la vendita di beni materiali e immateriali considerati singolarmente. Dopo aver esaminato la giurisprudenza, compresa quella europea, sul concetto di azienda, l'Agenzia ha concluso che, nel caso specifico, non si può parlare di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2555 del Codice Civile.

L'Agenzia ha sottolineato l'assenza dell'elemento organizzativo, precisando che tra i beni immateriali e quelli materiali non esiste il necessario legame funzionale e organizzativo che permetterebbe di configurare un'azienda ai sensi dall'articolo 2555 del Codice Civile. Il fatto che i beni materiali siano acquisiti pressoché «contemporaneamente» alla loro cessione esclude la possibilità di considerarli funzionalmente collegati ai beni immateriali. Inoltre, l'Agenzia precisa che, le risposte agli interpelli n. 546/2020 e 151/2022, richiamate da Alfa, non portano ad una conclusione diversa, poiché in quei casi gli asset immateriali erano legati da un vincolo funzionale a quelli materiali, a differenza di quanto accade nella operazione prospettata.

In definitiva, l'Agenzia conclude affermando che, i beni immateriali che sono già nella titolarità di Alfa non le inibiscono la produzione del bene, garantita da Delta (titolare dei beni materiali). Pertanto beni materiali e immateriali ceduti da Alfa a Beta- subito dopo aver acquisito gli asset materiali da Delta- non costituiscono un complesso organicamente finalizzato allo svolgimento di un'attività d'impresa. Quindi, non è applicabile il regime di esclusione IVA previsto dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 633/1972. La cessione dovrà seguire le regole ordinarie previste per la vendita di beni materiali e immateriali ai fini IVA e sarà soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22608 del 09.08.2024 - Diritto della SPV alla detrazione dell'IVA in un'acquisizione con MLBO

Con la sentenza n. 22608, del 9 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha fornito indicazioni con riferimento al diritto alla detrazione dell'IVA per una società veicolo (SPV) in un'operazione di Merger Leveraged Buy-Out (MLBO). La Corte di Cassazione ha chiarito dettagliatamente come, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria italiana, le SPV non siano assimilabili alle "holding statiche": le holding statiche, infatti, si caratterizzano per la mera detenzione di azioni di altre società senza interferire direttamente o indirettamente nella loro gestione, non qualificandosi, quindi, come soggetti passivi IVA, diversamente dalle SPV.

In particolare, il progetto di MLBO coinvolgeva inizialmente due Società: Beta, che possedeva Alfa, e Gamma. Beta e Gamma avevano quindi costituito la società Epsilon, nata in funzione dell'acquisto, tramite finanziamento bancario, di una quota significativa delle azioni di Alfa, al fine di consentire a nuovi azionisti di acquisire il controllo di Alfa. Infine, dopo l'acquisto, Alfa effettuava una fusione inversa e incorporava Epsilon, che si estingueva. Come evidenziato dalla Corte, le fasi di un'operazione di MLBO sono così articolate:

1. costituzione della SPV;
2. finanziamento mediante capitale di debito;
3. acquisizione della società target da parte della SPV;
4. successiva fusione di quest'ultima nella società target.

La fusione tra la società veicolo e la società target è dunque il presupposto necessario dell'intera operazione, in quanto consente di combinare il debito finanziario della società veicolo Epsilon con il patrimonio della società target Alfa. Così analizzata l'operazione, è evidente che l'attività di acquisizione e detenzione di quote della società sia meramente propedeutica all'attività economica che sarà svolta da Alfa una volta incorporata da Epsilon (o meglio, una volta che sarà rimasta solo Alfa per effetto della fusione inversa realizzata nel caso di specie). Il che porta a chiedersi: è davvero possibile trattare una società veicolo in un progetto di MLBO alla stregua di una holding statica, la cui intera esistenza è finalizzata alla mera detenzione di quote di altre società, non svolgendo alcuna attività imprenditoriale e non godendo quindi di alcuna soggettività passiva?



Secondo la Corte di Cassazione, la differenza fondamentale tra le holding statiche e le SPV in un'operazione di MLBO consiste nel fatto che quest'ultime pongono in essere un'attività preparatoria rispetto all'attività economica da svolgere attraverso la target.

Nonostante l'assenza di operazioni di vendita da parte di Epsilon, le attività preparatorie costituiscono sempre l'esercizio di un'attività economica e, di conseguenza, anche l'acquisto dei beni e dei servizi necessari a creare le condizioni indispensabili per l'effettivo avvio dell'attività economica tipica dell'impresa deve essere considerato strumentale e inerente allo svolgimento della futura attività economica. Nel caso in esame, la relativa IVA a credito sulle spese di acquisizione deve, pertanto, essere considerata detraibile dalla SPV e, dopo la fusione, da Alfa che subentra nei rapporti giuridici di Epsilon mediante la fusione inversa.

Infine, vale la pena di ricordare che la Corte di Cassazione cita esplicitamente la sentenza n. C-249/17 della Corte di Giustizia Europea (c.d. "Sentenza Ryanair") in cui si precisa, con riferimento alle holding miste, che deve essere considerato soggetto passivo qualsiasi soggetto che abbia l'intenzione, confermata da elementi oggettivi, di avviare autonomamente un'attività economica e che sostenga le spese di investimento iniziali a tali fini (punto n. 18 della citata sentenza).



Decreto Interministeriale MIMIT-MEF del 24.07.2024 - Piano Transizione 5.0 - operativa la piattaforma per inviare le comunicazioni

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto del decreto interministeriale MIMIT - MEF del 24.07.2024, contenente le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta, è stata data attuazione al Piano Transizione 5.0. Contestualmente, sono stati pubblicati sul sito del MIMIT il decreto direttoriale 6 agosto che ha sancito l'apertura della piattaforma informatica e, sul sito del GSE il template ufficiale della documentazione da presentare, compresa una guida all'utilizzo del portale e le istruzioni operative.

In particolar modo, con il decreto interministeriale del 24 luglio, sono state apportate le seguenti novità:

- ampliamento delle figure dei certificatori: rientrano anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali ed i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi;
- ampliamento delle esclusioni dal divieto generale relativo al regolamento DNSH: come nella norma originaria venivano escluse alcune attività per la realizzazione dei progetti di innovazione, nell'ultima versione troviamo l'analisi per ogni settore escluso e delle eccezioni; ad esempio, per quanto riguarda i veicoli agricoli e forestali, l'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.
- cumulabilità unicamente con incentivi finanziati da risorse nazionali, ad esclusione del credito d'imposta ZES/ZLS e Transizione 4.0.

Come presentare i progetti di innovazione

Dalle ore 12 del 7 agosto è stata attivata la piattaforma mediante cui è stato possibile inviare la comunicazione preventiva per prenotare il credito d'imposta e quella relativa all'effettuazione degli ordini. Mentre, con il decreto direttoriale dell'11 settembre è possibile inviare anche la comunicazione di completamento dei progetti.

Per poter accedere, le imprese devono creare un account nell'area clienti del GSE (a cui si accede mediante SPID), per poi procedere con la compilazione dei dati richiesti: anagrafiche aziendali, dichiarazioni ed informazioni concernenti i progetti. In particolar modo, sarà necessario inserire i dati relativi alla struttura produttiva, le date previste di avvio e completamento del progetto, il risparmio annuo stimato e gli investimenti agevolabili con il relativo ammontare.

Una volta inviata la domanda, il GSE ne darà conferma con l'indicazione del credito presunto richiesto attraverso l'inoltro di una ricevuta entro 24 ore dall'invio dei documenti. Questa ricevuta non rappresenta, peraltro, la conferma di accesso alla misura che, invece, dovrà arrivare entro 5 giorni dalla generazione della ricevuta, con eventuale richiesta di integrazioni.

Successivamente, ed entro 30 giorni dalla ricevuta di conferma della prenotazione, l'impresa dovrà confermare i dati e fornire la prova dell'effettuazione dell'ordine con il pagamento di un acconto pari almeno al 20% dell'investimento.

La documentazione necessaria

Per queste due prime comunicazioni l'impresa deve essere in possesso della seguente documentazione:

- Documento d'identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo documento d'identità se il firmatario è diverso);
- Certificazione ex ante;
- Modulo di certificazione ESCo/EGE;
- Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
- Dichiarazione dati titolare effettivo.



Circolare MIMIT del 16.08.2024 - Istruzioni operative

La Circolare operativa si propone di fornire chiarimenti tecnici utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa ed è composta da 9 capitoli ed affronta in dettaglio le seguenti tematiche:

- determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
- presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
- requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie di impianti di produzione a fonte rinnovabile;
- indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. In particolare, sono riportate le attività produttive non ammesse ai fini della 5.0, con le relative eccezioni e la check-list di verifica e controllo per i settori di intervento corredate di schede tecniche. Riguardo questo punto, qualche giorno dopo la pubblicazione della Circolare, è stata pubblicata una versione “errata corrige” per una specifica relativa alle macchine mobili non stradali. Al momento sono ammissibili solo i veicoli agricoli e forestali solo se funzionali al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;
- procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio e la relativa documentazione da trasmettere in maniera telematica sulla piattaforma del GSE;
- procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione, ovvero, quella da inviare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito di imposta prenotato, contenente gli estremi delle fatture, la relativa effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni oggetto di investimento;
- procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione ed indicazione dei documenti da allegare;
- modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
- esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.

Circolare MIMIT del 22.07.2024 - Nuova Sabatini Capitalizzazione: dal 1° ottobre premialità per le PMI che deliberano aumenti del capitale sociale

La Circolare operativa si propone di fornire chiarimenti tecnici utili ai fini della corretta applicazione. La circolare direttoriale n. 1115 del 22.07.2024 del MIMIT fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda per poter beneficiare dell’agevolazione.

Cos’è la Nuova Sabatini Capitalizzazione?

È la nuova linea dedicata al sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento in beni strumentali, 4.0 e “green”. Accedendo alla Nuova Sabatini, le imprese ottengono un contributo in conto impianti maggiore nel caso in cui deliberino un aumento del capitale sociale entro la data di presentazione della domanda.



Quali caratteristiche deve possedere l'impresa richiedente?

È rivolta alle imprese costituite in forma di società di capitali, con sede in Italia, che non risultino appartenere ai settori finanziario e assicurativo (sezione K ATECO 2007) e di cui gli amministratori o i soci non annoverino condanne.

È necessario che la delibera di aumento di capitale sociale:

- sia effettuata entro la data di presentazione della domanda di agevolazione e durante i 6 mesi precedenti alla stessa;
- sia nella forma del conferimento in denaro e risulti adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
- non contenga alcuna previsione contraria rispetto all'inscindibilità dell'aumento del capitale;
- sia in misura almeno pari al 30% dell'importo del finanziamento correlato al programma d'investimento;
- sia versato per almeno il 25% entro trenta giorni successivi alla concessione del contributo e la restante parte prima delle singole richieste di erogazione.

Quali investimenti possono essere agevolati?

L'acquisto o l'acquisizione in leasing di beni nuovi come macchinari, attrezzature, impianti e hardware, nonché software e tecnologie digitali, dotati di autonomia funzionale e correlati all'attività produttiva svolta dall'impresa.

L'importo dell'investimento dovrà essere coperto da un finanziamento, bancario o in leasing, di durata non superiore a cinque anni e di valore compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro. Le soglie cambiano per il settore della pesca e acquacoltura.

Gli investimenti dovranno essere avviati successivamente alla domanda di accesso al contributo e dovranno concludersi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario. Fino all'80% dell'ammontare del finanziamento potrà essere assistito dalla garanzia del Fondo PMI.

A quanto ammonta il contributo?

La dotazione finanziaria è pari a 80 milioni di euro e il contributo in conto impianti è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

Com'è possibile presentare le istanze?

Le domande possono essere presentate ai soggetti finanziatori, a cui si chiede il finanziamento, in via esclusivamente telematica sulla piattaforma informatica dedicata a partire dal 1° ottobre 2024.

Bandi in apertura

PARCO AGRISOLARE

Contributo in conto capitale, pari all'80% delle spese ammissibili, volto a finanziare l'acquisto di pannelli fotovoltaici destinati ai tetti di fabbricati strumentali alle attività delle imprese attive nella **produzione agricola primaria** che realizzano gli interventi esclusivamente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



Tra le spese ammissibili rientrano:

- a) Moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione e ulteriore componentistica;
- b) Sistemi di accumulo di energia;
- c) Colonnine di ricarica elettrica;
- d) Interventi complementari relativi alla rimozione dell'amianto, sistemi di areazione e isolamento termico;
- e) Spese di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali.

L'impianto fotovoltaico potrà avere una potenza di picco non inferiore a 6kWp e non superiore a 1000 kWp. I lavori devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Ciascun progetto deve poi prevedere spese e costi ammissibili non superiori a 2.330.000 €. Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco dei destinatari delle risorse, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione del GSE S.p.A., d'intesa con il Ministero. In ogni caso, la data ultima è fissata al 30 giugno 2026.

Domande dal 16 settembre 2024.

FONDIMPRESA: FORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA GREEN TRANSITION E DELLA CIRCULAR ECONOMY

Finanzia piani condivisi rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell'ambito delle proprie attività.

La misura si rivolge a:

- a) imprese beneficiarie dell'attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull'«Area Riservata» pf.fondimpresa.it in relazione all'iniziativa Aziendale dell'Ambito A (**trasformazione green**);
- b) enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa nel limite della classe di importo e dell'ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano in relazione alle Macro Aree dell'Ambito A e all'Ambito B (**economia circolare**).

La misura ammette le spese relative a:

- erogazione della formazione,
- partecipanti alla formazione,
- attività preparatorie e di accompagnamento,
- gestione del piano, costi diretti e indiretti.

L'agevolazione è costituita da un finanziamento che va da 50.000 a 250.000 euro, in base all'area di intervento.

Domande dal 12 novembre al 4 febbraio 2025.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 10 luglio 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

